

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Giudice di pace, cumulo di domande, richiesta di una somma di denaro inferiore al limite di competenza per valore e richiesta di un facere senza indicazione di valore, conseguenze**

*Qualora vengano proposte cumulativamente dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore al limite massimo di competenza per valore del medesimo ed una domanda di condanna ad un facere per la quale non sia indicato alcun valore, quest'ultima deve ritenersi di valore corrispondente al suddetto limite massimo, con la conseguenza che il cumulo delle due domande comporta il superamento della competenza per valore del giudice di pace. Tanto in conformità alle previsioni di cui agli artt. 10 e 14 c.p.c.*

**Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 29.5.2015, n. 11287**

...omissis...

#### Motivi della decisione

1. Con il ricorso per regolamento di competenza la xxxx. sostiene di aver avanzato due domande di valore indeterminato, ossia quella relativa alle spese per il procedimento di accertamento tecnico preventivo - note solo in relazione alle spese liquidate al c.tu., ma non quanto ai compensi ai difensori - e quella relativa all'esecuzione delle opere di rifacimento del lastrico solare; ed aggiunge che ciascuna di esse supera, già da sola, la soglia di competenza per valore del giudice di pace.

2. Ritiene il Collegio che il presente regolamento sia fondato.

Ed invero questa Corte ha stabilito che, qualora vengano proposte cumulativamente dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore al limite massimo di competenza per valore del medesimo ed una domanda di condanna ad un facere per la quale non sia indicato alcun valore, quest'ultima deve ritenersi di valore corrispondente al suddetto limite massimo, con la conseguenza che il cumulo delle due domande comporta il superamento della competenza per valore del giudice di pace (sentenza 16 ottobre 2008, n. 25257, e 1 febbraio 2011, n. 2336). Tanto in conformità alle previsioni di cui agli artt. 10 e 14 c.p.c..

Nella specie, l'odierna ricorrente ha proposto una domanda di condanna al pagamento della somma di Euro 2.500 come determinata dal c.tu. in sede di accertamento tecnico preventivo, nonché una domanda di condanna all'esecuzione di lavori sul lastrico solare di proprietà del convenuto (senza indicazione di valore), ed ulteriori domande di condanna al rimborso spese pari ad Euro 624 e 1.188,93 in relazione ai compensi dei consulenti tecnici. Da tanto consegue che, applicando il criterio suindicato, sono comunque certamente oltrepassati i limiti di competenza per valore di cui all'art. 7 c.p.c.

3. Va pertanto accolto il ricorso, dichiarandosi la competenza per valore del Tribunale di Trani, davanti al quale il processo dovrà essere riassunto nei termini di legge

La parte intimata va condannata alle spese del presente regolamento, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55

p.q.m.

La Corte dichiara la competenza per valore del Tribunale di Trani e condanna D.S.R. al pagamento delle spese del presente regolamento, liquidate in complessivi Euro 2.400, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta, il 17 aprile 2015

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

**ADMAIORA**

Editrice

---